



**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Livorno**

**ORDINANZA N. 200/2014**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Livorno:**

**Vista** la segnalazione da parte della ditta Ape S.r.l. – autorizzata con Ordinanza nr. 192/2014 ad eseguire bonifica preventiva di residuati bellici nei pressi del Molo Italia – inerente il rinvenimento di n° 02 presunti ordigni bellici nel tratto di mare corrispondente al punto di coordinate: Lat. 43° 33' 35" Nord, Long. 010° 17' 55" Est, su una profondità di circa 3,5 metri, a circa 40 metri dalla banchina lato nord del Molo Italia – Porto di Livorno;

**Considerata** l'urgenza e la necessità di tutelare la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità nell'area di ritrovamento;

**Visti** gli articoli 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del Relativo Regolamento di esecuzione;

**Considerata** la necessità di procedere alla operazioni di rimozione e successivo posizionamento dei predetti presunti ordigni;

**ORDINA**

**Art. 1** - Con decorrenza immediata, sono interdetti il transito, la sosta, l'ancoraggio, la pesca, la balneazione, l'attività diportistica ed ogni altra attività di superficie e subacquea nella zona di mare avente un raggio 200 metri incentrata sul punto di coordinate: Lat. 43° 33' 18" Nord, Long. 010° 17' 12" Est, su una profondità di circa 3,2 metri, a circa 50 metri dal lato esterno della diga della Meloria - Porto di Livorno.

**Art. 2** - È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

**Art. 3** - I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge, ai sensi degli articoli 1174 e 1231, del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

Livorno, 02 dicembre 2014

IL COMANDANTE  
CONTRAMIRAGLIO (CP)  
ARNO FARAONE





**CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO**  
**Ufficio Circondariale Marittimo di Livorno**

**ORDINANZA N. 201 /2014**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Livorno:**

**Vista** la propria Ordinanza n. 200/2014 emessa in data 02/12/2014, con la quale sono stati interdetti l'ancoraggio, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività subacquea e di superficie nella zona di mare di raggio 200 metri, con centro nel punto di coordinate Lat. 43° 33' 18" Nord - Long. 010° 17' 12" Est (punto A), a seguito del rinvenimento di un ordigno bellico, giacente su fondale di circa 3.5 metri, a circa 40 metri dalla banchina lato nord del Molo Italia - Porto di Livorno;

**Vista** la nota della Prefettura di Livorno n. 3521/2014 PROTCIV in data 01/12/2014, con la quale è richiesto l'intervento del nucleo SDAI della Marina Militare, per identificare ed eventualmente rimuovere e far brillare l'ordigno rinvenuto;

**Sentito** il suddetto nucleo SDAI, sia in merito alle distanze di sicurezza da adottare, ai sensi della pubblicazione SMM 151 - ed. 2001, sia in ordine alla scelta del punto di brillamento e della finestra temporale per lo svolgimento delle operazioni, anche in base alle previsioni meteo;

**Visti** gli articoli 16, 17, 18, 30, 81 e 1231 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

**Visto** il D.Lgs. n. 171/2005 e successive modificazioni;

**Ritenuto** di dover adottare una specifica disciplina per le attività marittime, in occasione delle operazioni di rimozione e brillamento, a tutela della pubblica incolumità;

**RENDE NOTO**

che, a partire dalle ore 08.00 del giorno 03 dicembre 2014, fino al termine delle operazioni, in caso di condizioni meteomarine favorevoli, personale del nucleo SDAI, assistito da unità navale della Guardia Costiera, procederà alle operazioni di rimozione dal punto A - di cui alla premessa - e successivo trasferimento a rimorchio dell'ordigno bellico rinvenuto, per il brillamento nel punto B (Lat. 43° 35' 36" Nord - Long. 010° 16' 00" Est) - vedasi allegato stralcio cartografico, puramente indicativo.

**ORDINA**

**Art. 1** - Sino al termine delle operazioni e comunque sino ad espresso nuovo ordine dell'Autorità, sono vietate tutte le attività marittime di superficie e subacquee, per un raggio di 0.5 miglia nautiche dai punti A e B, nonché entro la distanza di 0.5 miglia nautiche dal convoglio formato dalle unità della Marina Militare e della Guardia Costiera.

**Art. 2** - È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

**Art. 3** - I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

**Art. 4** - La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.livorno.guardiacostiera.it](http://www.livorno.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Livorno, 02 dicembre 2014

**IL COMANDANTE**  
 Contrammiraglio (CP)  
 Arturo FARONE

